

raggiungimento del periodo necessario per il riconoscimento del titolo di TCAA.

L'Assessore evidenzia inoltre che già da vari anni diverse regioni hanno provveduto ad inserire tra i requisiti valutabili anche la frequenza con profitto di appositi corsi in acustica ambientale, con programmi definiti e di durata stabilita in ore minime del corso.

L'Assessore fa notare che anche la Regione Sardegna con le direttive vigenti ha previsto, tra le prestazioni utili ai fini del riconoscimento del titolo, la frequenza con profitto di corsi di specializzazione o master in acustica ambientale, mantenendo però, a differenza di altre regioni, il vincolo della durata del corso di 2 o 4 anni, equiparandola a quella dell'attività di affiancamento con tecnico competente in acustica.

Tale vincolo, seppure cautelativo, ha determinato una disparità di trattamento tra le diverse regioni italiane, posto peraltro che il titolo riconosciuto a livello regionale consente al professionista abilitato di esercitare l'attività su tutto il territorio nazionale.

L'Assessore, per tutto quanto sopra esposto, sottolinea la necessità di stabilire, anche a livello della Regione Sardegna, ulteriori modalità utili per l'acquisizione della qualifica in argomento e ritiene che le competenze necessarie all'esercizio dell'attività professionale, oltre a quanto previsto dalla citata normativa vigente, possano essere acquisite anche attraverso apposite attività formative, con modalità definite, in particolare con programmi prestabiliti e con una durata minima del corso espressa in ore.

Prosegue altresì evidenziando l'accresciuto grado di complessità tecnico-scientifica della materia trattata da parte del TCAA con riferimento, in particolare, all'elaborazione delle mappature acustiche e dei piani d'azione ovvero agli adempimenti relativi alle recenti norme UNI sulla classificazione acustica degli edifici, nonché delle innovazioni sull'utilizzo della strumentazione di misura e che i suddetti adempimenti richiedono vaste e complesse competenze specialistiche e studi previsionali con calcoli e analisi approfondite.

L'Assessore, per quanto sopra, evidenzia la necessità di stabilire ulteriori modalità utili per l'acquisizione della qualifica in argomento e ritiene che le competenze necessarie all'esercizio dell'attività professionale, oltre a quanto previsto dalla citata normativa vigente, possano essere acquisite anche attraverso attività formative.

A tale proposito ritiene altresì opportuno che allo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale, utili alla attività di formazione di cui all'art. 4 del DPCM 31.3.1998 (2 o 4 anni), possa essere equiparata la frequenza ed il superamento con profitto di specifici corsi per i laureati e di corsi di formazione post-diploma per diplomati nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell'acustica ambientale.

Fa osservare inoltre che l'istituzione dei corsi in parola favorisce un'adeguata elevazione degli standard professionali, garantendo inoltre pari opportunità di ingresso nella specifica professione a tutti gli aspiranti TCAA.

Pertanto l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, nelle more dell'adeguamento legislativo nazionale di cui all'art. 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161, propone di aggiornare la parte VIII (Tecnico competente in acustica ambientale) delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

Delibera

- di approvare il documento "Aggiornamento alla parte VIII delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008", allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale, nelle more dell'adeguamento legislativo nazionale di cui all'art. 19 della Legge 30 ottobre 2014, n. 161.

La parte VIII delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008, è da intendersi sostituita dalla presente deliberazione.

Il Presidente
Pigliaru
Il Direttore Generale
De Martini



Allegato alla Delib.G.R. n. 12/4 del 8.3.2016

Aggiornamento della parte VIII delle direttive regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con la Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008 – Criteri per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

1. Premesse

La legge n. 447/1995 definisce tecnico competente in acustica ambientale (di seguito TCAA) la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

La Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, acquisisce le domande degli aspiranti tecnici competenti in acustica ambientale, esamina le stesse e, accertato il possesso dei requisiti di legge, adotta il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale e provvede all'inserimento del nominativo nell'Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale, appositamente istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 31/7 del 18.7.2000. Per lo svolgimento della fase di verifica, è istituita presso l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente l'apposita Commissione esaminatrice.

Ai fini del riconoscimento del titolo di TCAA il citato D.P.C.M. 31 marzo 1998 ha individuato, tra l'altro, alcune tipologie di attività nel campo dell'acustica ambientale, i titoli di studio valutabili nonché la durata minima della formazione utile.

2. Requisiti per la presentazione della domanda

I requisiti fondamentali per la presentazione della domanda sono suddivisi in requisiti di ammissibilità e requisiti professionali.

Sono requisiti di ammissibilità:

- residenza nel territorio della regione Sardegna;
- titolo di studio.

Sono titoli di studio utili al fine del riconoscimento del titolo di TCAA, ai sensi della l. 447/95 e del



D.P.C.M. 31.3.1998, il diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico, il diploma universitario a indirizzo scientifico, ovvero il diploma di laurea a indirizzo scientifico. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura .

La verifica dei requisiti di ammissibilità è svolta presso il competente Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio.

Le richieste che hanno superato la verifica dei requisiti di ammissibilità vengono portate all'attenzione della competente Commissione esaminatrice.

Sono requisiti professionali:

- A. attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale;
- B. corsi in acustica ambientale.

Per quanto attiene alla lettera A si evidenzia che la durata dell'attività svolta si calcola in annualità che partono dalla data di inizio della prima prestazione utile nel campo dell'acustica ambientale (tra quelle indicate al successivo par. 3) e si chiudono con la data di conclusione dell'ultima prestazione utile in acustica ambientale.

Si precisa che per attività non occasionale si intende lo svolgimento di prestazioni utili nel campo dell'acustica ambientale per ogni annualità, per un periodo di tempo di almeno quattro anni per i diplomati e di almeno due anni per i laureati, per i titolari di diploma universitario o diploma di laurea, ai sensi della legge 447/95 all'art. 2, comma 7.

Ai fini del riconoscimento sono valutate quali attività integrative in campo acustico, sia quelle previste dall'art. 2 comma 5 del D.P.C.M. 31.3.1998, sia altre prestazioni in campo acustico quali ad esempio la predisposizione del progetto acustico di un edificio atto a garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 5.12.1997.

Per quanto riguarda la lettera B si fa presente che, al fine del riconoscimento del titolo in argomento, all'attività di collaborazione con tecnico competente è **equiparata** la frequenza e il superamento con profitto di un corso in acustica ambientale, nel rispetto dei requisiti definiti al successivo paragrafo 4.

Il riconoscimento richiesto è rilasciato "ad personam" e attiene unicamente alla verifica documentale del possesso dei requisiti di legge e pertanto non costituisce valutazione e attestazione dell'abilità professionale del richiedente.



3. Attività nel campo dell'acustica ambientale utili al riconoscimento del titolo di TCAA

Si riportano le tipologie di prestazioni in materia di acustica ambientale, così come individuate in via indicativa nel D.P.C.M. 31 marzo 1998, utili ai fini del riconoscimento del titolo:

- misure fonometriche in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;
- proposte di zonizzazione acustica;
- redazione di piani di risanamento.

Si riportano altresì le ulteriori prestazioni che l'Amministrazione regionale considera utili ai fini del riconoscimento del titolo, che verranno valutate dalla Commissione esaminatrice:

- redazione di tesi di laurea a carattere sperimentale nonché dottorato di ricerca nell'ambito dell'acustica ambientale;
- insegnamento nel campo dell'acustica ambientale svolto a livello universitario;
- documentazione di impatto acustico e clima acustico;
- certificazione di conformità ai requisiti acustici passivi degli edifici, mediante verifica acustica strumentale, escluso il progetto acustico di un edificio, atto a garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 05/12/1997, che viene invece considerato come attività integrativa;
- partecipazione a corsi di specializzazione e master in acustica ambientale purché accompagnati da certificazione attestante il superamento di un esame finale;
- consulenze ai tribunali in collaborazione con TCAA;
- partecipazione a corsi formativi in acustica ambientale, convegni, seminari (attività formative con caratteristiche diverse da quelle dei corsi di cui al paragrafo 4).

Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di cui al punto precedente alla domanda dovranno essere allegati anche l'attestato finale del corso, il programma dettagliato con specificazione delle materie trattate comprensivo delle ore di teoria e pratica, i nominativi dei docenti del corso con i relativi riferimenti (iscrizione all'elenco dei TCAA, Università presso la quale esercita l'attività di insegnamento o altra indicazione). Se ritenuti utili, tali corsi saranno considerati come una prestazione di durata pari alla durata del corso stesso.

Per quanto riguarda in particolare le attività di insegnamento nel campo dell'acustica ambientale inserite nella domanda, sarà necessario precisare il programma e la durata del corso, nonché le



materie trattate e il numero di ore dedicate all'acustica ambientale.

Si sottolinea che saranno valutate le prestazioni di insegnamento/dottorato di ricerca, tesi di laurea, convegni e seminari limitatamente alle materie rientranti nel campo dell'acustica ambientale.

4. Corsi in acustica ambientale

È equiparata allo svolgimento dell'attività di collaborazione con tecnico competente per il periodo di due o quattro anni, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 31.03.1998, la frequenza e il superamento con profitto di un corso in acustica ambientale organizzato da uno dei seguenti soggetti:

- università;
- enti di formazione pubblici e privati in materie tecnico-scientifiche, legalmente riconosciuti in Italia o in paesi facenti parte della Comunità europea;
- enti pubblici operanti nel settore dell'acustica ambientale;
- ordini professionali nel campo tecnico-scientifico, legalmente riconosciuti in Italia.

I corsi sopracitati dovranno essere conformi a quanto di seguito specificato:

- corso di perfezionamento per laureati ad indirizzo scientifico, ivi compresa la laurea in ingegneria ed architettura, costituito da almeno 180 ore, con esercitazioni pratiche/simulazioni aventi durata compresa tra 30% e il 40% dell'intera durata del corso;
- corso di formazione post-diploma di elevato livello tecnico scientifico, per diplomati ad indirizzo tecnico, ivi compresa la maturità scientifica, costituito da almeno 300 ore con esercitazioni pratiche/simulazioni aventi durata compresa tra 30% e il 40% dell'intera durata del corso.

Si precisa che nel caso in cui nel corso vengano trattate materie diverse dall'acustica ambientale (ad esempio l'acustica nei luoghi di lavoro), le ore dedicate a tali materie andranno scorporate ai fini del calcolo della durata minima di formazione in acustica ambientale.

In entrambi i corsi dovranno essere trattate e sviluppate almeno le seguenti materie:

- fondamenti di acustica;
- strumentazione e tecniche di misura;
- rumore negli ambienti esterni e negli ambienti abitativi;
- tecniche di disinquinamento;
- propagazione e attenuazione del rumore;
- impatto acustico e modellistica;



- protezione acustica degli edifici;
- legislazione nazionale, regionale e giurisprudenza;
- piani comunali di classificazione e risanamento acustico;
- rumore ambientale, mappatura acustica e piani d'azione.

Nelle esercitazioni pratiche dovranno essere previste misure in campo aperto, anche con applicazione del criterio differenziale.

Il corso pratico dovrà prevedere almeno una esercitazione che affronti casi reali o simulazioni su ciascuno dei seguenti argomenti:

1. misurazioni in ambiente esterno ed abitativo e valutazione della conformità dei risultati ottenuti ai limiti di legge;
2. elaborazione di piani comunali di classificazione acustica;
3. redazione di piani di risanamento acustico;
4. progettazione di interventi di bonifica in campo acustico;
5. redazione di documentazione di impatto acustico;
6. redazione di relazione previsionale di clima acustico;
7. certificazione acustica dei requisiti acustici passivi degli edifici (verifica strumentale).

Si evidenzia che nelle esercitazioni che comportino misure strumentali dovranno essere indicati i riferimenti degli strumenti di misura utilizzati nonché quelli delle apparecchiature oggetto di misura (n. di matricola, mappa in scala adeguata del luogo di misurazione con indicazione sia dei punti di misura sia dei ricettori e delle sorgenti di rumore).

Le lezioni teoriche e le esercitazioni dovranno essere tenute da TCAA di cui all'art. 2 comma 6, della legge 447/1995, di comprovata esperienza nelle singole materie oggetto di insegnamento e regolarmente iscritti nell'elenco regionale

Le lezioni teoriche potranno essere tenute altresì da docenti universitari, esperti nel campo dell'acustica ambientale e di comprovata esperienza nella materia insegnata.

Corsi e-learning

La Commissione valuterà anche i corsi svolti in modalità e-learning limitatamente alla parte teorica. Fermi restando i requisiti previsti per i corsi sopra dettagliati, la Commissione, in sede di accertamento documentale, potrà acquisire, tra l'altro, i dati comprovanti l'effettiva partecipazione



REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

alle lezioni da parte dei corsisti e le modalità di interazione docente/corsista, il registro delle lezioni (data, durata, docente o eventuale sostituto, sede di svolgimento, sistemi utilizzati).

Per quanto riguarda invece la parte pratica le esercitazioni dovranno essere effettuate con gli stessi criteri previsti per i corsi di cui sopra. Non saranno pertanto ritenute valutabili le esercitazioni pratiche e le prove finali eseguite online.

5. Documentazione

La domanda, redatta in bollo, dovrà essere presentata all'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna secondo lo schema riportato in coda e dovrà contenere i seguenti allegati:

- 1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- 2) autorizzazione per il trattamento dei dati personali al fine dell'inserimento degli stessi nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale;
- 3) per le attività svolte in collaborazione con tecnico competente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, resa da parte del tecnico competente che attesta l'avvenuta collaborazione professionale.

Nella domanda, debitamente compilata, dovrà essere riportato l'elenco delle attività svolte nel campo dell'acustica ambientale e, per ogni prestazione, dovrà essere specificata la tipologia, l'ente o il soggetto committente/beneficiario, le date di inizio e di conclusione. Tali attività, se svolte prima del 6 luglio 2001 (data di pubblicazione del primo elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale), dovranno essere dichiarate nelle modalità di un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445, mentre quelle eseguite successivamente, per essere ritenute valide ai fini dell'iscrizione, dovranno essere necessariamente svolte in collaborazione con un tecnico competente in acustica ambientale, così come stabilito dalla L. 447/95, del quale andrà indicato il nominativo e i riferimenti all'iscrizione all'Elenco dei tecnici competenti (numero, Regione o altro ente).

Al fine di fornire ulteriori elementi di conoscenza potranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) curriculum vitae nel quale sono indicate le informazioni utili alla valutazione della Commissione;
- 2) documentazione inerente alle attività/prestazioni indicate nella domanda atta a esplicitare la durata, l'oggetto, i contenuti, la tipologia, la sede, ecc.



6. Istruttoria e Commissione esaminatrice

L'istruttoria delle domande in capo all'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente è svolta in due distinte fasi che attengono rispettivamente all'ammissibilità della domanda ed alla verifica delle condizioni occorrenti per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale.

La fase di ammissibilità delle domande è svolta dal competente ufficio del Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato sopraindicato che dovrà accettare la completezza della documentazione presentata nonché la corretta formulazione della stessa.

La fase di verifica è svolta dall'apposita Commissione esaminatrice che ha sede presso lo stesso Assessorato, presieduta dal Direttore del competente Servizio regionale in materia di acustica o suo delegato, così composta:

- il responsabile del settore competente;
- 4 dipendenti regionali di cui due dell'area tecnica e due dell'area giuridico-amministrativa;
- 1 dipendente regionale con funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione esaminatrice si riunisce con cadenza quadrimestrale nei mesi di febbraio, giugno e ottobre per l'esame delle richieste avanzate, così come previsto nell'apposito regolamento redatto dalla medesima Commissione. In particolare verranno prese in considerazione le nuove richieste presentate rispettivamente entro il 15 gennaio, 15 maggio e 15 settembre di ogni anno. Il regolamento della Commissione prevede inoltre la possibilità di convocare delle sedute straordinarie qualora si renda necessario l'esame istruttorio della documentazione integrativa eventualmente trasmessa.

La fase di verifica delle domande ritenute ammissibili consiste oltre che nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto stabilito all'art. 2, comma 6 della legge 447/95:

- nella valutazione complessiva dell'attività svolta dal richiedente nel campo dell'acustica ambientale, secondo i requisiti sopraindicati;
- nella verifica di eventuali documenti integrativi allegati (dichiarazioni, attestati etc.);
- nell'eventuale accertamento di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

Per quanto riguarda la fase di accertamento, la Commissione, a propria discrezione, può procedere alla verifica di quanto dichiarato, richiedendo la produzione in tempi utili della documentazione comprovante lo svolgimento della prestazione oggetto di accertamento.



Nel caso di partecipazione a corsi di perfezionamento e formazione di cui al paragrafo 4 non sarà richiesto il requisito temporale di 2 o 4 anni di attività non occasionale nel campo dell'acustica ambientale.

Ai fini del computo degli anni di attività di cui all'art. 2, comma 7 della legge 26 ottobre 1995 n°447, si considerano utili le prestazioni effettuate dopo il 6 luglio 2001 (data di pubblicazione del primo elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale) solo se effettuate in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente.

Qualora i corsi di perfezionamento o di formazione effettuati dal richiedente non dovessero soddisfare appieno i requisiti indicati al paragrafo 4, la Commissione si riserva di valutare le esercitazione pratiche/simulazioni, eseguite con la docenza di un Tecnico competente in acustica ambientale, come singole prestazioni eseguite in collaborazione con un Tecnico competente in acustica ambientale.

Il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale viene attestato con apposita determinazione del Direttore del competente Servizio regionale, visto il parere della suddetta Commissione esaminatrice.

Il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale rilasciato dalla Regione ha validità su tutto il territorio nazionale. L'Amministrazione regionale della Sardegna equipara il riconoscimento di tecnico competente attestato da altre Regioni consentendo sul proprio territorio l'esercizio dell'attività in acustica ambientale.

7. Timbro professionale

Gli elaborati predisposti dal tecnico competente in acustica ambientale dovranno recare la firma e l'apposito timbro, istituito con la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 32/12 del 29 agosto 2007.

8. Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale

L'Amministrazione regionale provvede alla pubblicazione dell'Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale liberi professionisti, procedendo ad aggiornare ogni quattro mesi o ogni qual volta si renda necessario, mediante la pubblicazione sul BURAS e sul sito web istituzionale.

A tal proposito i richiedenti dovranno compilare lo schema di autorizzazione al trattamento dei dati personali riportato in allegato.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

9. Schema di domanda

Si riportano di seguito lo schema di domanda per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale e lo schema di autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale di cui al precedente paragrafo 8.



Domanda da presentarsi
nel rispetto della normativa
sull'imposta di bollo

All'Assessorato regionale della difesa
dell'ambiente
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
Via Roma, 80
09123 Cagliari

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Domanda per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale, libero professionista (legge 26 ottobre 1995, n° 447, art. 2 commi 6 e 7)

Il/La Sottoscritto/a _____ cod. _____ fisc.
 _____ nato/a a _____ (Prov._____)
 il _____,
 residente a _____ (Prov._____) in via _____
 n°_____, C.A.P. _____, recapito telefonico (facoltativo) _____,

CHIEDE

che gli venga riconosciuta la qualifica professionale di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiera e falsità in atti, di cui all'art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

_____ conseguito in data _____
 presso la Scuola/Università _____
 sede _____

b) di aver svolto le seguenti attività nel campo dell'acustica ai sensi della legge 447/95 o del d.p.c.m. 1 marzo 1991 e/o aver frequentato il corso in acustica ambientale con superamento di esame finale



REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Tipologia e descrizione dell'attività svolta ¹	Data di inizio attività	Data fine attività	Nominativi dei beneficiari/committenti	Tecnici competenti

N.B. Aumentare le righe all'occorrenza.

¹ Indicare la *tipologia* dell'attività svolta (ad es. redazione piano di classificazione acustica, documentazione di impatto acustico, verifica dei requisiti acustici passivi, ecc.), indicare i *riferimenti normativi*, *descrivere* in breve l'attività e precisare se la prestazione è stata svolta in qualità di libero professionista o di dipendente, specificando in quest'ultimo caso le informazioni necessarie ad individuare il datore di lavoro. Specificare anche se l'attività effettuata è stata svolta in collaborazione con un tecnico competente ed in caso affermativo indicare il nominativo nella colonna apposita. Le attività svolte successivamente al 6 luglio 2001 (data di pubblicazione del primo elenco regionale dei tecnici competenti), per essere utili ai fini del riconoscimento devono essere effettuate in collaborazione con un tecnico competente già riconosciuto (artt. 4 e 5 del d.p.c.m. 31/3/1998).



REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) di aver svolto le seguenti prestazioni integrative rese ai sensi del d.lgs. n. 277/91, del d.lgs. n. 195/2006 o del d.lgs. n. 81/2008:

Descrizione attività svolte	Data di inizio lavori	Data di fine lavori	Nominativi dei beneficiari/committenti

N.B. Aumentare le righe all'occorrenza.

DICHIARA AI FINI DELL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

(da compilare solo nel caso di trasmissione della documentazione in formato elettronico)

1. di aver annullato, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, le marche da bollo i cui numeri identificativi sono riportati di seguito:

Numero identificativo	Importo

2. che le sopra indicate marche da bollo sono utilizzate esclusivamente nella presente domanda e saranno custodite in originale presso il proprio domicilio.

Si allega:

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali
- Fotocopia di un documento d'identità (*)
- Dichiarazione del tecnico competente, resa in sensi dell'art. 38 del d.p.r. 445/2000, per le attività svolte in collaborazione (documentazione facoltativa)

Altri allegati:

Data _____

FIRMA _____

(*) Il presente documento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, può essere sottoscritto dall'interessato in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritto e trasmesso all'Amministrazione regionale unitamente a una copia fotostatica del documento di identità.

N.B. Il conferimento dei dati contenuti nella domanda è necessario e indispensabile per l'istruttoria della pratica.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale

Al fine della pubblicazione dell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale è facoltà del richiedente compilare il seguente riquadro.

In caso di accoglimento della propria domanda il sottoscritto:

- autorizza la Regione Autonoma della Sardegna a pubblicare i seguenti dati personali;
- solleva da qualsiasi responsabilità la Regione in caso di errata od omessa trascrizione;
- si impegna a informare la Regione in caso di modifica.

Cognome _____ Nome _____

Indirizzo _____

Comune _____ (Prov _____)

Luogo e data di
nascita _____

Recapiti telefonici: _____

Indirizzo di Posta Elettronica: _____

Data _____

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali

A norma dell'art. 13 della d.lgs. n. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda è effettuato dall'Amministrazione regionale in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e in particolare è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della qualifica professionale di tecnico competente in acustica ambientale, nonché alla diffusione dell'Elenco regionale dei tecnici riconosciuti, integrato da dati personali utili al fine del loro reperimento. Tale trattamento avverrà presso la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell'ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio, Via Roma 80, Cagliari - nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

All'interessato è riconosciuto l'esercizio dei diritti sui propri dati così come precisato dal d.lgs. 196/03 artt. 7, 8, 9, 10.